



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola	Consigliere
dott. Salvatore Tutino	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario (relatore)
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott.ssa Marta D'Auria	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 4 marzo 2014

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota pervenuta il 18 febbraio 2014 con la quale il Presidente della Provincia di Mantova ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per

l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Presidente della Provincia di Mantova;

Udito il relatore, Laura De Rentiis;

OGGETTO DEL PARERE

Il Presidente della Provincia di Mantova ha sottoposto alla Sezione una richiesta di parere in ordine alla possibilità per l'Ente di sottoscrivere l'aumento di capitale di una società partecipata che, pur disponendo di un cospicuo capitale, rappresentato da circa 750.000 mq. di aree a destinazione industriale, si trova attualmente in gravi difficoltà di cassa, causate dagli acquisti e dalle urbanizzazioni delle aree medesime, cui non è seguita la vendita in tempi idonei, anche per la grave crisi economica generale che, di fatto, ha provocato l'interruzione degli investimenti industriali.

Nello specifico, nella nota indicata in epigrafe, il Presidente della Provincia:

- rappresenta che la società ha contratto un rilevante indebitamento - per il finanziamento degli investimenti - con il sistema bancario, <<con conseguente aggravio d'interessi passivi, il cui peso è diventato insostenibile sul conto economico a causa della mancata continuità nella vendite delle aree>>;

- riferisce che l'organo assembleare ha deliberato l'obbligo di ricapitalizzazione della società ai sensi dell'art. 2447 c.c. (conseguentemente si dovrà procedere prima alla riduzione del capitale per perdite e poi <<il conferimento di nuovo capitale, attraverso un aumento di capitale>>);

- afferma che nel Piano Industriale 2014 - 2018 si prospetta che la Società tornerà in utile <<con alcune vendite di aree, con la riduzione di alcuni costi gestionali e con la rinegoziazione degli oneri finanziari>>.

Sulla scorta di detta premessa, l'ente provinciale formula i quesiti qui di seguito testualmente riportati.

1° Quesito: <<se sia ammissibile che i pareri di cui all'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000, così come modificato e integrato dal Dlgs.174/2012, art. 3, sulla regolarità tecnica e contabile della deliberazione di sottoscrizione dell'aumento di capitale possano essere espressi favorevolmente subordinatamente all'effettiva realizzabilità, così come sostenuto dalla Società, degli obiettivi contenuti nel Piano industriale, ossia principalmente la vendita di aree già nel corso del 2014 e la disponibilità delle banche a concordare la sospensione temporanea del pagamento degli interessi sul debito>>.

2° Quesito: <<se sia possibile rilasciare pareri non favorevoli, resi ai sensi del citato art. 49, motivati per la mancanza di elementi invece ritenuti certi dal Piano industriale, ossia la domanda di acquisto delle aree e la disponibilità delle banche a rinegoziare gli oneri finanziari>>.

PREMESSA

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dalla Provincia di Mantova rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, ottavo comma, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (per tutte: parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente provinciale, si osserva che il Presidente della Provincia è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere ricordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli

obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che, per il modo in cui sono formulati i quesiti, questi risulterebbero inammissibili, in quanto rivolti ad ottenere una sorta di "visto" sui pareri resi dai soggetti di cui all'art. 49 TUEL; pertanto, una valutazione sul contenuto dei pareri in parola integrerebbe un anomalo controllo preventivo di legittimità, non previsto dall'ordinamento. Pur tutto ciò considerato, questa Sezione dichiara ammissibile la richiesta di parere osservando che la stessa rientra nel perimetro della nozione di contabilità pubblica per quanto concerne l'enunciazione dei generali principi ermeneutici di coordinamento del combinato disposto dell'art. 2447 c.c. e dell'art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010, in materia di riduzione per perdite del capitale di una società partecipata al di sotto del limite legale e di contestuale aumento di capitale.

MERITO

Il Presidente della Provincia di Mantova formula un duplice quesito: con il primo

chiede <<se sia ammissibile che i pareri di cui all'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000, così come modificato e integrato dal Dlgs. 174/2012, art. 3, sulla regolarità tecnica e contabile della deliberazione di sottoscrizione dell'aumento di capitale possano essere espressi favorevolmente subordinatamente all'effettiva realizzabilità, così come sostenuto dalla Società, degli obiettivi contenuti nel Piano industriale, ossia principalmente la vendita di aree già nel corso del 2014 e la disponibilità delle banche a concordare la sospensione temporanea del pagamento degli interessi sul debito>>; con il secondo chiede <<se sia possibile rilasciare pareri non favorevoli, resi ai sensi del citato art. 49, motivati per la mancanza di elementi invece ritenuti certi dal Piano industriale, ossia la domanda di acquisto delle aree e la disponibilità delle banche a rinegoziare gli oneri finanziari>>.

Come già anticipato in punto di ammissibilità, questa Sezione in sede consultiva non può esprimere una valutazione sul contenuto dei pareri che devono rendere i responsabili del settore ed il responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49 TUEL, in quanto detto sindacato rappresenterebbe un anomalo controllo preventivo di legittimità su atti di stretta competenza dell'amministrazione locale.

Chiarito che questa Sezione non esprime valutazioni sul contenuto dei pareri da rendere ai sensi dell'art. 49 TUEL, tuttavia, è opportuno formulare alcuni principi di carattere generale ai quali l'amministrazione locale, anche nella veste di socio, dovrà attenersi.

In primo luogo, si ribadisce che il responsabile del servizio interessato ed il responsabile del servizio finanziario devono necessariamente rendere i pareri ex art. 49 TUEL in presenza di deliberazioni volte a ricapitalizzare una società che ha eroso il proprio capitale sociale per perdite. In particolare, il primo comma dell'art. 49 TUEL (così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b, legge n. 213 del 2012) stabilisce che <<su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione>>. Il terzo e il quarto comma, poi, aggiungono che <<i soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi>> e <<ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione>>.

Questa Sezione, in ordine alla portata dell'art. 49 TUEL testè richiamato, sottolinea che la delibera di consiglio dell'ente locale con la quale si autorizza l'assemblea dei soci a ricapitalizzare la società, il cui capitale era stato ridotto al di sotto del limite legale per perdite, rientra senz'altro tra le proposte di deliberazione

che non sono "mero atto di indirizzo" e, dunque, presuppongono necessariamente il parere di "regolarità tecnica" del responsabile del servizio interessato nonché il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla "regolarità contabile" in quanto la ricapitalizzazione di una società partecipata ha senz'altro "riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente" che riveste la qualifica di socio.

Chiarito questo primo punto, occorre soffermarsi sui "criteri" che devono guidare i soggetti interessati nel rendere i pareri di competenza quando si è in presenza di una proposta di deliberazione per autorizzare l'assemblea dei soci a ricapitalizzare la società partecipata ai sensi dell'art. 2447 c.c..

Prodromica a qualsiasi valutazione è la verifica degli effetti finanziari della deliberazione in termini di equilibri di bilancio dell'ente locale; la valutazione degli equilibri di bilancio deve essere compiuta anche nell'ottica di un futuro consolidamento del bilancio dell'ente locale con quello della società partecipata. Ne consegue che devono essere valutate non solo le somme che devono essere imputate al bilancio dell'ente locale per procedere alla ricapitalizzazione, ma anche le eventuali e future perdite che la società potrà generare qualora il piano finanziario non dovesse realizzarsi.

Inoltre viene in rilievo il vincolo di finanza pubblica fissato dall'art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010 e che la giurisprudenza contabile ha sintetizzato nel principio del "divieto di soccorso finanziario". Il comma 19 cit. non è stato oggetto di modifiche da parte della legge di stabilità per l'anno 2014 e, pertanto, si può richiamare quanto già affermato dalle Sezioni regionali di controllo.

La norma in esame impone l'abbandono <<della logica del "salvataggio a tutti i costi" di strutture ed organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto. Non sono ammissibili "interventi tampone" con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l'economicità e l'efficienza della gestione nel medio e lungo periodo (così Sezione controllo Piemonte, delibera n. 61 del 22 ottobre 2010; Sezione Controllo Lombardia, pareri n. 1081 del 30 dicembre 2010 e n. 207 del 27 aprile 2011). Più specificamente, l'art. 6 comma 19 del D.L. n. 78/2010 (conv. dalla L. n. 122/2010, successivamente modificato e integrato) vieta alle amministrazioni pubbliche di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Restano consentiti i trasferimenti a tali società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di

servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, nel caso di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con gli altri ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al comma 19 primo periodo. La disposizione si propone, perciò, di porre un freno alla prassi, ormai consolidata, seguita dagli enti pubblici ed in particolare dagli enti locali, di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire le perdite strutturali (tali da minacciare la continuità aziendale); prassi che, come noto, da un lato finisce per impattare negativamente sui bilanci pubblici compromettendone la sana gestione finanziaria; dall'altro si contrappone alle disposizioni dei trattati (art. 106 TFUE, già art. 86 TCE), le quali vietano che soggetti che operano nel mercato comune beneficino di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privilegi in grado di alterare la concorrenza "nel mercato", in un'ottica macroeconomica (Sez. reg. controllo per la Puglia, delibera n. 29 del 7 marzo 2012)>> (Lombardia/220/2012/PAR del 21 maggio 2012).

Chiarita la *ratio* del vincolo di finanza pubblica sancito dal comma 19 cit., occorre tuttavia soffermarsi sulla portata dell'inciso "*salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile*", ovvero la fattispecie prevista dal legislatore di contestuale riduzione del capitale sceso sotto il minimo legale a causa di perdite superiori al terzo e contestuale aumento di capitale sopra il minimo legale per scongiurare lo scioglimento della società.

In proposito la Magistratura contabile ha evidenziato che il richiamo dell'art. 2447 c.c. da parte del comma 19 cit. rappresenta una norma di coordinamento tra la disciplina finanziaria e il diritto societario (cfr. Lombardia/19/2012/PAR del 23 gennaio 2012 che richiama le deliberazioni Sez. reg. controllo Piemonte n. 61/2010/PAR e Sez. reg. controllo Friuli-Venezia-Giulia n. 74/2011/PAR).

Proprio nell'ottica di coordinamento tra la disciplina di finanza pubblica e le norme sul diritto societario contenute nel codice civile, questa Sezione ritiene doveroso puntualizzare quanto segue al fine di evitare che l'amministrazione provinciale proceda ad una non ponderata ricapitalizzazione per perdite ai sensi dell'art. 2447 c.c., ponendo in essere sostanzialmente un comportamento elusivo del divieto di soccorso finanziario in favore delle società partecipate.

In maggior dettaglio, quando l'amministrazione pubblica esercita il potere discrezionale finalizzato a mantenere in vita la società che abbia subito perdite tali da fare scendere il capitale al di sotto dei limiti legali deve dar conto delle ragioni per le quali non si limita a prendere atto che la società è sciolta ai sensi dell'art.

2484 cod. civ.. Si tenga a mente, in proposito, che secondo la Corte di Cassazione, nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, prevista dall'art. 2448 n. 4 cod. civ., <<lo scioglimento della società si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o dalla trasformazione della società ai sensi dell'art. 2447 cod. civ., in quanto, con il verificarsi dell'anzidetta condizione risolutiva, viene meno *ex tunc* lo scioglimento della società; ne deriva che la mancata adozione da parte dell'assemblea dei provvedimenti di azzeramento e ripristino del capitale sociale o di trasformazione della società in altro tipo, compatibile con la situazione determinatasi, non esonera gli amministratori dalla responsabilità conseguente al proseguimento dell'attività d'impresa in violazione del divieto di nuove operazioni>> (Cass. 22 aprile 2009, n. 9619).

Da quanto sin qui detto, questa Sezione ritiene di dover affermare che in sede di esercizio del potere discrezionale l'amministrazione locale che non intende prendere atto dello scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 n. 4 c.c. -ma, al contrario, decide di sobbarcarsi un ulteriore onere finanziario per ricapitalizzare la società- deve ampiamente motivare detta scelta sia in chiave positiva sia in chiave negativa.

Sotto il primo profilo, l'amministrazione locale deve dare conto di aver valutato attentamente i costi di gestione mediante un piano industriale o un *business plan*. Quando si tratta di società di interesse generale <<le risultanze di detta programmazione andranno poi formalizzate nel contratto di servizio (o nella convenzione sottoscritta con il concessionario). Può accadere, difatti, che la società nel corso della gestione realizzi delle perdite (specie nella fase iniziale, c.d. di *start-up*) che possono essere connaturate all'investimento all'atto di avvio della società (in questo senso, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 464/2011/PRSE del 19 luglio 2011). In questa prospettiva la perdita in sé non è un fatto negativo. Oppure tali perdite possono essere fisiologiche in caso di servizi poco remunerativi, che non sarebbero appetibili per il mercato (si pensi al caso del servizio di trasporto pubblico verso un paese disagiato e con pochi abitanti/utenti, verso il quale non vi sarebbe alcun interesse imprenditoriale). Per ovviare a questi inconvenienti, la legge prevede che le condizioni di efficienza del servizio e le condizioni di equilibrio finanziario della gestione siano regolate nel contratto di servizio, nel quale deve necessariamente essere inserito, come detto, proprio l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione>> (Lombardia/220/2012/PAR del 21 maggio 2012; Puglia/29/2012/PAR del 7 marzo 2012).

In quest'ottica, la fattispecie prospettata dall'amministrazione provinciale desta notevoli perplessità visto che la ricapitalizzazione della stessa è finalizzata a

liquidare le attività della società e non a rilanciarle (in particolare, nell'istanza di parere si rappresenta che nel Piano Industriale 2014 - 2018 è previsto che la società tornerà in utile <<con alcune vendite di aree, con la riduzione di alcuni costi gestionali e con la rinegoziazione degli oneri finanziari>>, ma la situazione rappresentata dalla stessa amministrazione per l'elevato indebitamento con il sistema bancario e la congiuntura economica sfavorevole agli investimenti è alquanto critica).

Sotto il secondo profilo, inoltre, l'amministrazione locale deve dare conto delle ragioni per le quali ritiene più efficiente ed economico ricapitalizzare la società piuttosto che prendere atto del suo scioglimento a causa di una gestione che ha generato perdite oltre un terzo che hanno ridotto il capitale al di sotto del limite di legge. Il rispetto del principio di "legalità finanziaria", <<presuppone in capo all'ente locale una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.>> (Lombardia/220/2012/PAR del 21 maggio 2012, nonché *ex multis* le pronunce di questa Sezione nn. 208/2011, 283/2011 e 284/2011 sulle delibere adottate dagli enti locali ai sensi dell'art. 3, comma 27, l. n. 244/07 in ordine alla scelta di costituire/mantenere partecipazioni in società). Valutazione quest'ultima che deve essere ancora più rigorosa in presenza di società strumentali, in quanto deve sempre essere evidenziata la stretta inerenza con le finalità istituzionali dell'ente locale.

In conclusione, questa Sezione ritiene che dal principio di finanza pubblica del divieto di soccorso finanziario – nonostante l'inciso "*salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile*" di cui all'art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010 – si deve desumere che l'operazione tipizzata dall'art. 2447 c.c. non costituisce un comportamento obbligato per la pubblica amministrazione. In altri termini, la deliberazione consiliare che autorizza la ricapitalizzazione ai sensi dell'art. 2447 c.c., nonché gli allegati pareri ai sensi dell'art. 49 TUEL, sono espressione dell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione locale per cui in essi devono essere evidenziate le ragioni per le quali non si prende atto dello scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484, n. 4 c.c., ma piuttosto si decide di ricapitalizzarla.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore

(Dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente

(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria

il 5 marzo 2014

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Daniela Parisini)